



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Regioni e province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

II.ZZ.SS
Loro sedi

CRN apicoltura
IZS delle Venezie
Padova

UNAAPI
info@unaapi.it

FAI
info@faiapicoltura.biz
segreteria@federapi.biz

OGGETTO: Dispositivo dirigenziale recante misure di sorveglianza e controllo di *Aethina tumida* nella regione Lazio.

Si trasmette in allegato il dispositivo in oggetto.

D'ordine del Direttore dell'Ufficio 3
Dott. Luigi Ruocco
Il Dirigente sanitario
Dott Andrea Maroni Ponti



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH), E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3

Oggetto: *Aethina tumida* – Dispositivo dirigenziale recante misure di sorveglianza, controllo ed eradicazione del coleottero infestante delle api *Aethina tumida* nella Regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 170;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1882 della Commissione Del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTO il Regolamento (Ue) 2020/688 Della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova ed in particolare l'articolo 48 e 49;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 relativo - Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/110 della Commissione del 12 gennaio 2023 che stabilisce misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) in Italia e in Francia, in scadenza il 31.12.2026 e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/597.

CONSIDERATO che il piccolo coleottero dell'alveare, *Aethina tumida*, parassita esotico per l'Europa, è presente in Calabria, nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dal 2014 e in Sicilia, dall'ottobre del 2024 nella provincia di Messina;

CONSIDERATO che la lotta contro *A. tumida* rappresenta una priorità strategica per garantire la salute delle api e la sostenibilità del settore apistico in Italia e che per l'anno 2026, il Ministero della Salute, in collaborazione con l'IZSV e, le autorità regionali e provinciali, ha aggiornato il piano di sorveglianza nazionale per l'identificazione e il contenimento di *Aethina tumida* negli apiari italiani;

CONSIDERATO che *Aethina tumida* si diffonde principalmente attraverso la movimentazione di alveari infestati;

CONSIDERATO che il 04 giugno 2026 è stato confermato un focolaio secondario di *Aethina tumida* nel comune di Gaeta conseguente a una movimentazione di api proveniente da un apiario sito nella Provincia di Vibo Valentia, regione Calabria;

RITENUTO necessario adottare misure atte a impedire la diffusione di *Aethina tumida* dal territorio della regione Lazio verso i territori e le regioni attualmente indenni e verso gli altri Stati membri della UE con particolare riguardo al controllo delle movimentazioni di materiale vivo o prodotti a rischio;

CONSIDERATO che l'infestazione da *Aethina tumida* a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 2016/429 e del regolamento esecutivo 1882 /2018, è stata inserita nelle malattie del gruppo D ed E, per le quali sono richieste azioni dirette ad evitare la diffusione della malattia a seguito delle movimentazioni e alla sorveglianza, di cui anche alla Decisione di esecuzione 2024/3119/UE;

RITENUTO necessario prevenire perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati all'esportazione dalla UE di api, bombi e materiale apistico a rischio;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire restrizioni allo spostamento di api e bombi nonché di alcuni prodotti che possono diffondere il piccolo coleottero dell'alveare dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza stabilite nella regione Lazio verso il rimanente territorio nazionale e altri Stati membri della UE;

RITENUTO altresì opportuno fornire indicazioni per la gestione dei focolai di *Aethina tumida* al fine di armonizzare le misure di intervento in ambito nazionale;

VISTO quanto riportato in merito nel resoconto della riunione della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali tenutasi il 4.06.2026;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura presso l'IZS delle Venezie;

DISPONE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente dispositivo si applicano le definizioni seguenti:
 - a. Alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
 - b. Apiario: uno stabilimento con una o più arnie;
 - c. Nucleo sentinella: un contenitore contenente uno o più telaini di *Apis mellifera* utilizzato per monitorare la diffusione di *Aethina tumida* nel territorio.
 - d. «Sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, quarta colonna, di detto regolamento;
 - e. «Attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari usate e utensili utilizzati in un apiario.
 - f. Focolaio di *Aethina tumida*: la conferma della presenza di *Aethina Tumida* in un alveare o in un nucleo sentinella effettuata dall'IZS territorialmente competente o dal Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie;
 - g. Abbattimento selettivo: la distruzione delle arnie a maggiore rischio di trasmissione della infestazione (presenza di larve di *Aethina tumida*);
 - h. Zona di protezione: la zona di almeno 20 km di raggio individuata a partire dall'ultimo focolaio di *Aethina tumida* accertato in un apiario o nucleo sentinella;
 - i. Zona di sorveglianza: la zona di 1 km di raggio individuata a partire dal margine esterno della zona di protezione.

Articolo 2

Misure di controllo per la movimentazione

1. La regione Lazio garantisce l'attuazione delle misure di cui alla lettera a) nelle zone di protezione istituite a seguito della conferma di focolai di *Aethina tumida*:
 - a) il divieto di spedizione verso il rimanente territorio nazionale di:
 - i) api mellifere;
 - ii) bombi;
 - iii) sottoprodotti dell'apicoltura non trasformati;
 - iv) attrezzature apistiche;
 - v) prodotti dell'apicoltura, in favo, destinati al consumo umano.

Articolo 3

*Misure in caso di conferma di un focolaio di *Aethina tumida* nella regione Lazio*

1. In caso di conferma di un focolaio di *Aethina tumida* si applicano le misure di cui all'allegato 1.

Articolo 4

Regole per la movimentazione di api e bombi verso gli altri stati membri

1. Per lo spostamento di api mellifere verso altri Stati membri si applicano le prescrizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) 2020/688.
2. La deroga prevista all'articolo 49 del regolamento (UE) 2020/688 non si applica per le movimentazioni di api regine provenienti dalla regione Lazio verso altri Stati Membri della UE.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo adottato ai sensi dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2016/429 rimane in vigore fino al 31.12.2026 e potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma 9.06.2026

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini

Allegato 1

A) Misure in caso di focolaio di *Aethina tumida*

1. A seguito della conferma di infestazione da *Aethina tumida* in un alveare o nucleo sentinella il servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di *Aethina tumida*.
2. Il servizio veterinario della ASL provvede inoltre a istituire una zona di protezione di 20 km di raggio e una zona di sorveglianza di 1 km calcolata a partite dal margine esterno della zona di protezione.
3. Qualora nelle zone di protezione vengano confermati altri focolai di *Aethina Tumida* in apiari o nuclei sentinella la Regione può, sulla base del rischio e sentito il CRN per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie, consentire l'esecuzione di abbattimenti selettivi in funzione di specifici criteri individuati sulla base della situazione epidemiologica.
4. In caso di rilevamento di altri focolai si procederà ad ampliare la zona di protezione estendendo la stessa di 20 km di raggio a partire dal nuovo focolaio confermato.

B) Misure in Zona protezione

1. Nella zona di protezione si adottano le seguenti misure minime di prevenzione controllo:
 - a) Verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari nonché dell'eventuale posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide;
 - b) Divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonché favi e melari;
 - c) Dopo la conferma del primo focolaio esecuzione di controlli clinici in tutti gli apiari presenti nella zona di protezione. In ciascun apiario dovranno essere controllate un numero di famiglie tale da rilevare una prevalenza del 5% con il 95% di confidenza.
 - d) Qualora si applichino abbattimenti selettivi di cui alla precedente lettera A punto 3, il numero di apiari da sottoporre a controllo clinico deve essere tale da rilevare una prevalenza uguale o superiore al 30 % con il 95% di confidenza;
 - e) Se ritenuto necessario, effettuazione di ulteriori controlli clinici, in alveari, nuclei sentinella impianti di smielatura al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di misure di controllo.
 - f) Distruzione da parte del veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.
2. In deroga alla lettera b) di cui al precedente punto 1, i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di *Aethina tumida* all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.

C) Misure in Zona di sorveglianza

1. Nella zona di sorveglianza si adottano le seguenti misure minime di prevenzione controllo:

- a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari e dell'eventuale posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;
- b) controllo clinico mensile da parte del veterinario ufficiale di nuclei sentinella posti ogni 5 km e posizionati ad una distanza di 500 m dal perimetro della ZP;
- c) effettuazione di ulteriori controlli clinici, se ritenuto necessario, da condursi negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di misure di controllo.